Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 febbraio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1271.

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, e 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione 18 gennaio 1958 del Consiglio generale dell'Ente, contenente proposta di modifica al predetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, è modificato come appresso:

Art. 7. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio generale è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con la Amministrazione regionale siciliana;

a) cinque membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro e uno del Ministero degli affari esteri;

b) un rappresentante del Commissariato per il turismo;

c) quattro membri in rappresentanza della Regione e cioè: uno in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

e) un rappresentante del comune di Palermo;

f) un rappresentante del Banco di Sicilia;

g) un rappresentante della Cassa di risparmio V.E.;

h) un rappresentante dell'organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia;

i) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei commercianti;

l) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli industriali;

m) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli agricoltori;

n) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli artigiani;

o) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali;

p) un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale;

q) un rappresentante della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia;

r) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio.

Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verrà fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo.

I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Nel caso di vacanza di posto, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 127. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1272.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Cremona.

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro pr l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Cremona e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 123. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. **1273.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Trieste.

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Trieste e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 124. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. **1274.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Terra di Lavoro « O. Salomone ».

N. 1274. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Terra di Lavoro « O. Salomone » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 125. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. **1275.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « Carlo Del Prete » di Lucca.

N. 1275. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club « Carlo Del Prete » di Lucca e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 126. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1958.

Determinazione del contingente del personale salariato temporaneo in servizio presso il Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali e personale, per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente le nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto che per ogni singola Amministrazione ad ogni esercizio finanziario deve essere determinato il contingente dei salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo che il Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali e personale, è autorizzato a mantenere in servizio, per le esigenze dei propri servizi, per l'esercizio finanziario 1958-59, è determinato in duecentoventiquattro unità.

Art. 2.

Il numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, specializzati, resta fissato nella misura del ventotto per cento di detto contingente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1959
Registro n. 1, foglio n. 352. — MASSIMO

(1106)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1958.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Eleonora Duse nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (Titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1958, n. 1024, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Eleonora Duse, nel centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Eleonora Duse nel centenario della nascita è emesso nel valore di lire 25.

Il francobollo stesso è stampato in calcografia, su carta bianca, liscia, non filigranata. La perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri. Il formato carta del francobollo è di mm. 24×40; il formato stampa è di mm. 21×37.

La vignetta è così costituita: in una cornicetta rettangolare lineare campeggia al centro, su fondo bianco, la figura di Eleonora Duse volta a destra, in una delle sue espressioni artistiche, con le braccia distese lungo il corpo e le mani incrociate sul grembo; ai lati della figura è accennato un fondino leggero a piccoli tratteggi; in alto, su fondo bianco, sono disposte su tre righe le seguenti leggende in carattere pieno stampatello: « ELEONORA DUSE » « CENTENARIO DELLA NASCITA » « 1858-1958 »; in basso in un rettangolino con tratteggio finis-

simo orizzontale, vi sono le leggende ed il valore del francobollo, in carattere bianco «POSTE ITALIANE L. 25». Il francobollo è stampato in colore bleu acciaio.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1959 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1958

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1959
Registro n. 07 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 166 — SIGNORETTI

(1073)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1959

Autonomia funzionale della Società Sincat (Società Industriale Catanese), nelle operazioni di carico e scarico sul pontile marittimo nella rada di Priolo-Melilli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerate le particolari caratteristiche del ciclo lavorativo dello stabilimento della Società Sincat (Società Industriale Catanese) concessionaria di un pontile marittimo nella rada di Augusta e precisamente in località Priolo-Melilli;

Ritenuto che nell'interesse della produzione di fertilizzanti e della economia regionale della Sicilia è opportuno riconoscere ai sensi dell'art. 110 del Codice della navigazione alla Società stessa il diritto di servirsi di personale fisso alle proprie dipendenze per tutte le operazioni previste dall'art. 108 del citato Codice che si svolgono al suddetto pontile a bordo e a terra delle merci e dei materiali in arrivo e in partenza, di pertinenza della Sincat (Società Industriale Catanese);

Decreta:

Alla Società Sincat (Società Industriale Catanese) concessionaria di una zona demaniale marittima e di uno specchio acqueo per l'impianto e l'esercizio di un pontile per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali di sua pertinenza, è riconosciuto il diritto di servirsi di personale fisso alle proprie dirette dipendenze, nello svolgimento di tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione, e relative alle merci e materiali di pertinenza della Società sopracitata da compiere a terra e a bordo delle navi in arrivo e in partenza attraccate al pontile di Priolo-Melilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1959

Il Ministro: SPATARO

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1959.

Iscrizione di pescatori fra la gente di mare di 3ª categoria.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Considerata la necessità di avvalersi della facoltà concessa dal sopra citato art. 119 per regolarizzare la posizione di coloro che non possono beneficiare delle provvidenze disposte dalla citata legge n. 250 del 1958, perchè non in possesso del requisito della iscrizione fra la gente di mare, che non possono ottenere avendo superato il limite di età di venticinque anni;

Decreta:

E' consentita l'iscrizione fra la gente di mare di 3ª categoria di coloro per i quali le Commissioni compartimentali per l'assicurazione ai pescatori, previste dall'art. 3 della legge n. 250 del 1958, citata nelle premesse, hanno accertato il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 1 della legge stessa, ad eccezione di quello dell'appartenenza alla gente di mare.

L'esercizio di tale facoltà è consentito fino a quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1959

Il Ministro: SPATARO

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1959.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 31 dicembre 1958-30 dicembre 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Vista la designazione della terna per la nomina del presidente, fatta ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il sig. Antonio La Rocca è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 31 dicembre 1958-30 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie per l'esecuzione del Piano tecnico n. I-51 della Società esercizi telefonici, riguardante la costituzione del collegamento telefonico tra i centri di settore di Contursi e di Sant'Angelo dei Lombardi, nonchè la costruzione della nuova palificazione sociale tra Laviano e Colabritto e la posa di un doppino telefonico tra tali località.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista l'approvazione, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Piano tecnico n. I 51 della Società esercizi telefonici riguardante la costituzione del collegamento telefonico diretto tra i centri di settore di Contursi e di Sant'Angelo dei Lombardi, nonchè la costruzione della nuova palificazione sociale tra Laviano e Colabritto e la posa di un doppino telefonico tra tali località;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 23 gennaio 1959, intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative al suddetto piano tecnico;

Ritenuto che i lavori previsti nel Piano tecnico numero I 51 rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

Le opere necessarie per l'esecuzione del Piano tecnico n. I 51 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori, da incominciarsi entro il mese di febbraio 1959, dovranno compiersi entro il mese di maggio 1959.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1959

Il Ministro: SIMONINI

(1041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 gennaio 1959 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ramon S Alfonzo, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(992)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Integrazione della Commissione per la riforma dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1958 la Commissione nominata con il decreto interministeriale 30 agosto 1958 per la riforma dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, è integrata nella sua composizione come segue:

Componenti:

1) Rossi Luigi, ufficiale giudiziario;
2) Sabbadini dott Sigismondo, ufficiale giudiziario;
3) Catani Angelo, aiutante ufficiale giudiziario,
4) Prastato Oronzo, aiutante ufficiale giudiziario.

(1056)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott Luciano D'Angelo, nato a Prizzi (Palermo) il 15 giugno 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 25 novembre 1931, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1930-31.

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(1000)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 24 novembre 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 24-11-58	Registrazione alla Corte dei conti						
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	Reg. N.	Agr. Foglio	N.	N.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	CIAMPOLILLO Luisa di Decio	19-11-52	2289	24-8-54	254	5-11-54	5174/3078	24-1-59	2	162	325 000	10 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	CONTI Annina fu Tommaso	19-11-52	2294	26-4-54	186	16-8-54	5175/3079	24-1-59	2	163	1.165 000	50 000	Id. Id.	Id.
3	CONTI Pasqualino fu Tommaso	19-11-52	2295	26-4-54	186	16-8-54	5176/3080	24-1-59	2	164	980 000	45 000	Id. Id.	Id.
4	CURATO Pia fu Francesco-Paolo	19-11-52	2303	26-9-54	288	16-12-54	5177/3081	24-1-59	2	165	2.775.000	170 000	Id. Id.	Id.
5	SALATTO Potito fu Rocco	19-11-52	2203	24-8-54	254	5-11-54	5178/3082	24-1-59	2	166	760 000	45.000	Id. Id.	Id.
6	SARACENO Giuseppe fu Pasquale	19-11-52	2214	2-1-56	78	31-3-56	5179/3083	24-1-59	2	167	1.055.000	125.000	Id. Id.	Id.
7	SARACINO Leonardo fu Serafino	19-11-52	2217	14-9-54	281	7-12-54	5180/3084	24-1-59	2	168	2 845 000	120.000	Id. Id.	Id.
8	SCARAMELLA Alfonso fu Francesco	19-11-52	2220	16-3-56	140	9-3-56	5181/3085	24-1-59	2	169	745 000	85 000	Id. Id.	Id.
9	SCHIENA Michele di Luigi	19-11-52	2221	14-9-54	281	7-12-54	5182/3086	24-1-59	2	170	2.765 000	120 000	Id. Id.	Id.
10	SCHIENA Michele fu Matteo	19-11-52	2222	14-9-54	281	7-12-54	5183/3087	24-1-59	2	171	530 000	20 000	Id. Id.	Id.
11	SCOPECE Giovanni e Domenico di Francesco	19-11-52	2223	24-8-54	254	5-11-54	5184/3088	24-1-59	2	172	965 000	40 000	Id. Id.	Id.
12	SEMERARO Giuseppe fu Gaetano	19-11-52	2228	14-9-54	287	15-12-54	5185/3089	24-1-59	2	173	730 000	30.000	Id. Id.	Id.
13	TROTTA Celestina fu Matteo	19-11-52	2160	14-9-54	287	15-12-54	5186/3090	24-1-59	2	174	1 880 000	120 000	Id. Id.	Id.
14	TROTTA Diodato di Francesco	19-11-52	2161	23-3-54	132	11-6-54	5187/3091	24-1-59	2	175	1 185 000	20 000	Id. Id.	Id.
15	TUFARELLI Filomena fu Gennaro	19-11-52	2165	26-9-54	288	16-12-54	5188/3092	24-1-59	2	176	1.120 000	70 000	Id. Id.	Id.
16	VALLESE Antonio fu Ferdinando	19-11-52	2171	26-4-54	181	13-8-54	5189/3093	24-1-59	2	177	1 550 000	100 000	Id. Id	Id.
17	VENUSIO Isabella di Raffaele	19-11-52	2173	26-9-54	288	16-12-54	5190/3094	24-1-59	2	178	645 000	40 000	Id Id.	Id.
18	VISOCCHI Guglielmo fu Orazio	19-11-52	2175	24-12-55	69	23-3-56	5191/3095	27-12-58	21	99	390 000	50 000	Id. Id	Id.
19	VITELLI Giovanni di Gaetano	19-11-52	2178	29-5-54	197	28-8-54	5192/3096	24-1-59	2	179	910 000	40 000	Id. Id.	Id.
20	ZEZZA Carlo di Michele	19-11-52	2183	4-2-55	106	9-5-55	5193/3097	24-1-59	2	180	1.650 000	185 000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 7 febbraio 1959

p. il Ministro: SCARANTINO

(784)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Esse di Foiano, dal limite delle opere idrauliche di seconda categoria, in località ponte di Lucignano fino al ponte della strada statale n. 73 Arezzo-Siena, e del torrente Leprone, dalla sua confluenza col torrente Esse di Foiano al ponte della strada statale n. 73 Arezzo-Siena.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 2 gennaio 1959, n 3989, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1959, registro n 5 Lavori pubblici, foglio n 79, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Esse di Foiano, dal limite delle opere idrauliche classificate in seconda categoria, in località ponte di Lucignano, fino al ponte della strada statale n 73 Arezzo Siena, e del torrente Leprone, dalla sua confluenza col torrente Esse di Foiano fino al ponte della strada statale n 73 Arezzo-Siena, ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro indicato nella corografia in scala 1:25 000, in data 30 maggio 1958, redatta dall'Ufficio del Genio civile di Arezzo, che fa parte integrante del decreto stesso

(999)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sette società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1959 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Unità e lavoro », con sede in San Cipriano d Aversa (Caserta), costituita con atto in data 1° ottobre 1947, per notaio dott Achille Coppola.

2) Società cooperativa « Juventus Audax », con sede in Giuliano (Napoli) costituita con atto in data 7 aprile 1957, per notaio dott Errico Cibelli,

3) Società cooperativa mista « Artigiani Guantai », con sede in Napoli costituita con atto in data 31 maggio 1944, per notaio dott Francesco Rossi.

4) Società cooperativa edilizia « Melaina », con sede in Napoli, costituita con atto in data 24 marzo 1955, per notaio dott Romolo Scivicco,

5) Società cooperativa « Escavatori ghiaia e sabbia del Po », con sede in Piacenza, costituita con atto in data 10 luglio 1945 per notaio dott Bonadò

6) Società cooperativa « Immobiliare », con sede in Baiso di Reggio Emilia costituita con atto in data 12 maggio 1951, per notaio dott Bersano

7) Società cooperativa edile « Trieste », con sede in Sarno (Salerno), costituita con atto in data 26 ottobre 1946, per notaio dott. Alberto Frigenti

(1045)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 35

In applicazione dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

N. 66103 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/7661021 al n 07/7661030) capitale nominale . . . . . L. 50 000
» 66104 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/7661031 al n. 07/7661040) capitale nominale . . . . . . » 50 000
» 66105 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/7661041 al n 07/7661050) capitale nominale . . . . . » 50 000
» 97110 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/9834219 al n 07/9843220) capitale nominale . . . . » 10 000
» 97111 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/9834221 al n 07/9834222) capitale nominale . . . » 10 000
» 97112 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal n 07/9834223 al n. 07/9834224) capitale nominale . . . . . » 10 000
» 78902 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo numero 08/258902) capitale nominale » 5 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti dalla signora Donelli Maria Rosa, nata a Milano il 21 novembre 1915 ed ivi domiciliata in via Conti Biglia n 15

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 13 febbraio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(936)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n 32

In applicazione dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1968 n 8 dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

n 392636 di nominali . . . . . . L 10 000
» 392637 » . . . . . . » 10 000
» 392638 » . . . . . . » 10 000
» 392639 » . . . . . . » 10 000
» 305771 » . . . . . . » 50 000
» 305772 » . . . . . . » 50 000
» 305773 » . . . . . . » 50 000
» 305774 » . . . . . . » 50 000
» 305775 » . . . . . . » 50 000
» 305776 » . . . . . . » 50 000
» 528601 » . . . . . . » 100 000
» 528602 » . . . . . . » 100 000
» 528603 » . . . . . . » 100 000
» 528604 » . . . . . . » 100 000
» 528605 » . . . . . . » 100 000
» 528606 » . . . . . . » 100 000
» 528607 » . . . . . . » 100 000
» 528608 » . . . . . . » 100 000
» 528609 » . . . . . . » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma e denunciati smarriti da Riga Antinisca nata a Roma il 15 ottobre 1905 ed ivi domiciliata al viale Vaticano n 53

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 27 gennaio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(607)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, è stata denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1902)	31163 (nuda proprietà)	Lavezzi Luigi fu Andrea, minore, sotto la tutela di Lavezzi Ambrogio fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina (Pavia), con usufrutto a Lavezzi Angelo fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina	42 —
Id.	31160 (nuda proprietà)	Lavezzi Giacomo fu Andrea, domiciliato a Santa Cristina (Pavia), con usufrutto a Lavezzi Angelo fu Andrea	42 —
Cons. 3,50 % (1906)	794415 (usufrutto)	Briuccia Provvidenza di Salvatore, moglie di Russo Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Palermo. Vincolato per dote, con usufrutto ad Agnello Caterina fu Nicolò moglie di Briuccia Salvatore, dom. in Palermo	6.510 —
Cons. 4,50 % (1861)	54976	Cappella del SS. Rosario di S. Marcellino (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	123 —
Cons. 3,50 % (1906)	683416	Congrega di Carità di Frignano Maggiore (Caserta)	52,50
Id.	819740	Cappella del SS. Rosario eretto nella Chiesa parrocchiale di S. Marcellino (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	10,50
Id.	128387	Cappella di S. Giorgio in Ducenta di Lusciano (Caserta)	7 —
Id.	128388	Cappella del SS. Sacramento in Ducenta di Lusciano	35 —
Id.	166465	Cappella del SS. Sacramento in Ducenta, frazione di Lusciano (Caserta)	3,50
Id.	313273	Congregazione di Carità di Trentola. Vincolata per essere distribuita in elemosina a favore dei poveri e degli infermi bisognosi di Aversa e di Trentola	542,50
Id.	313274	Congregazione di Carità di Trentola (Caserta). Vincolata per essere distribuita in elemosina a favore dei poveri e degli infermi bisognosi di Aversa e di Trentola, nonchè per un annuo maritaggio	73,50
Id.	316118	Congrega di Carità di Trentola (Caserta)	7 —
P. R. 3,50 % (1934)	234234	Congregazione di Carità di Trentola (Napoli)	101,50
Id.	280879	Cappella del Purgatorio di S. Marcellino (Napoli), amministrata dalla Congregazione di Carità di Trentola (Napoli)	56 —
Id.	473840	Congregazione di Carità di Trentola	98 —
Id.	10236	Cappella del Purgatorio di S. Marcellino (Caserta), rappresentata dalla locale Congregazione di Carità	59,50
Id.	138361	Parrocchia di Frignano Piccolo (Caserta)	416,50
Id.	180612	Congrega di Carità di Frignano Maggiore (Caserta)	70 —
Id.	397045	Congregazione di Carità di Frignano Piccolo (Napoli)	35 —
Id.	472736	Congregazione di Carità di Frignano (Napoli)	45,50
Cons. 4,50 % (1861)	36238	Cappelle Riunite del SS.mo Sacramento, del Purgatorio, del SS.mo Rosario, della Beata Vergine dei Sette Dolori e di S. Michele in Trentola (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	234 —
Id.	54977	Congregazione di Carità di S. Marcellino (Caserta)	90 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 % (1935)	102305 (usufrutto)	Torlonia Maria fu Leopoldo, moglie di Chigi della Rovere Francesco, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a Colonna di Stigliano Amalia fu Andrea vedova di Torlonia Leopoldo, dom. in Roma	4.300 —
Id.	102304 (usufrutto)	Intestazione e usufrutto come sopra	1.300 —
Cons. 3,50 % (1906)	674413	Opera Pia Sacramento in Torchiarolo (Lecce)	14 —
Id.	674414	Opera Pia Rosario in Torchiarolo (Lecce)	3,50
Id.	674415	Cappella del SS. Sacramento in Torchiarolo (Lecce)	42 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 25 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,55	620,58	620,60	620,55	620,60	620,60	620,70	620,60	620,60
$ Can.	636,75	637 —	638 —	637,875	636,10	636,90	638 —	636,55	636,75	638 —
Fr. Sv.	143,84	143,84	143,85	143,84	143,80	143,85	143,85	143,85	143,85	143,83
Kr. D.	89,98	89,98	89,95	89,995	89,95	89,98	89,98	89,95	89,98	89,95
Kr. N.	87,02	87 —	87,03	86,97	87,05	87,01	86,99	87,03	87,01	87 —
Kr. Sv.	119,97	119,97	119,95	119,98	119,925	119,97	119,97	119,95	119,96	119,95
Fol.	164,40	164,395	164,40	164,395	164,35	164,39	164,40	164,40	164,38	164,35
Fr. B.	12,40	12,415	12,415	12,42	12,4025	12,41	12,4177	12,42	12,41	12,42
Fr. Fr.	126,59	126,60	126,61	126,60	126,55	126,58	126,58	126,60	126,59	126,60
Lst.	1743,70	1743,55	1743,875	1743,90	1743,75	1743,66	1743,75	1743,70	1743,70	1743,50
Dm. occ.	148,50	148,495	148,495	148,52	148,45	148,50	148,50	148,50	148,50	148,50
Scell. Austr.	23,94	23,94125	23,95	23,9475	23,90	23,95	23,94625	23,947	23,94	23,95

Media dei titoli del 25 febbraio 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,175
Id. 3,50 % 1902	69,85
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	87,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
Id. 5 % 1936	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	637,937
1 Franco svizzero	143,845
1 Corona danese	89,987
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	119,975
1 Fiorino olandese	164,397
1 Franco belga	12,419
100 Franchi francesi	126,59
1 Lira sterlina	1743,825
1 Marco germanico	148,51
1 Scellino austriaco	23,947

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1959

Il Conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1959 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1958 al 31 gennaio 1959			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1958		6.068		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive: competenza	1.504.804		1.361.372	
Entrate e spese di bilancio effettive: residui	130.212		370.313	
Totale		1.635 016		1.731.685
In conto movimento capitali: competenza	49.784		120 592	
In conto movimento capitali: residui	275.566		280 560	
Totale		325.350		401.152
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2 078.222		1.840.267	
Conti correnti	5.081.759		5.086 171	
Incassi da regolare	874 679		843 887	
Altre gestioni	2 330 094		2.073.383	
Totale		10.364.754		9.843.708
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	845		1 084	
Pagamenti da regolare	68.428		135 791	
Altri crediti	4.143 080		4.449 748	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	34.056		10.400	
Totale		4.246.409		4 597 023
Totale generale incassi e pagamenti		16.577.597		16 573 568
Fondo di cassa al 31 gennaio 1959		—		4.029
Totale a pareggio		16.577.597		16 577.597

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1959 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.029	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	381		
Pagamenti da regolare	104.669		
Altri crediti	799.330		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	333		
Totale crediti		904.713	
In complesso			908.742
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.442.688		
Conti correnti	483.994		
Incassi da regolare	85.014		
Altre gestioni	438.743		
Totale debiti			4.450.439
Situazione del Tesoro (passività)			3.541.697

Circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1959: L. 58.395 milioni

L'ispettore generale: MINARDI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1091)

BANCA D ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1959
PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L.		5.221 979 117 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772 798 105 —
Cassa	»		9 035 152 372 —
Portafoglio su piazze italiane	»		383.133 346 9.3 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		136 552 982 —
Anticipazioni	»		49 832 448 584 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		62 757 604 273 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		53 398.850.495 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.683 134.403.835 —
Partite varie	»		3 215.415.701 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000 000 000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481 370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141 829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	L.		106.758 622.553 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		315.000 000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.744.272.455 —
Spese	»		1.368.873.963 —
	L.		3.253.349.151.294 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		4.045.821.716.216 —
	L.		7.299.170.867.510 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		29,420,732 —
TOTALE GENERALE	L.		7.239.200.288.242 —

PASSIVO

Circolazione	L.		1 902.446.122 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		10 034.089.499 —
Depositi in conto corrente liberi	»		102.451.157 984 —
Conti correnti vincolati	»		906.926.707.332 —
Creditori diversi	»		219.646.72 4.140 —
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	53.541.883.373 —	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	37.435.008.547 —	16.076.874.826 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		461.228 332 —
Rendite del corrente esercizio	»		1.400.441.837 —
	L.		3.249.443.345.950 —
Capitale sociale	L.	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2 106 321 272 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.499.484.072 —	3.905.805.344 —
	L.		3.253.349.151.294 —
Depositanti	»		4.045.821.716.216 —
	L.		7.299.170.867.510 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		29.420.732 —
TOTALE GENERALE	L.		7.299.200 288.242 —

(1090)

Il Governatore MENICHELLA — *Il Ragioniere generale* PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a quattro posti di allievo marconista in prova nella carriera esecutiva del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1989, che istituisce il ruolo dei marconisti del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1631, che detta norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazione dipendente dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quattro posti di allievo marconista in prova nella carriera esecutiva del Corpo del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo marconista in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Corpo del genio civile.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il certificato di cui al n. 4 dell'art. 3;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede le siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 3 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 3.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre una buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del certificato di radiotelegrafista di prima classe, rilasciato in conformità della legge 22 luglio 1939, n. 1130, oppure in applicazione del decreto Ministeriale in pari data del presente, del certificato di radiotelegrafista di 2ª classe rilasciato in conformità della suddetta legge n. 1130;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestono la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art 4.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art 5

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art 6

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte, di una pratica e di una orale sulle materie appresso elencate

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse

Ai candidati ammessi alla prova orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale e pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello ottenuto in quella orale.

Art 8.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato,

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art 9

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 10

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti

Art 11

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100 Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L 100 dalle autorità marittime competenti,

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

e) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137, 19 marzo 1948, n 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina,

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di con-

cessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Repubblica in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazionee prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando fra essi i caduti in guerra.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune in origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) originale o copia autentica notarile in carta da bollo da L. 200 del certificato di cui al n. 4 dell'art. 3;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

Per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo a L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), cer-

tificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art 12 e alla lettera s) dell'art 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al II comma dello stesso art. 12

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici

Art 14

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione 2ª) dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno

Art. 15

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 16

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art 12 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n 19

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con lo stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1959
Registro n. 2, foglio n 280

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle due prove scritte i seguenti argomenti di tecnica professionale:

1) principi elementari di elettrofisica;

2) principi elementari di elettrotecnica generale e di radiotecnica

La prova pratica comprende:

a) ricezione di un testo di linguaggio convenuto, composto di 1000 caratteri, trasmessi i primi 700 alla velocità di 110 caratteri al minuto, ed i rimanenti alla velocità di 130 caratteri al minuto,

b) trasmissione corretta alla velocità di 100 caratteri al minuto di un testo di lingua straniera composto di 1000 caratteri,

c) norme pratiche e operazioni da eseguire per mettere in funzione un trasmettitore ed un ricevitore,

d) uso dei più comuni apparecchi di misura;

e) riparazione delle avarie più comuni negli apparecchi di cui alle lettere c) e d).

Sono oggetto della prova orale i seguenti argomenti oltre quelli su cui vertono le prove scritte:

a) elementi di elettrofisica ed elettrotecnica generale e di radiotecnica·

1) nozioni elementari sulla costituzione della materia (molecole, atomi, elettroni, etere);

2) nozioni elementari di meccanica (cinematica, statica e dinamica) velocità, accelerazione, forza, massa, lavoro potenza, energia, unità di misura;

3) nozioni elementari sui moti ondulatori e sulla propagazione dell'energia,

4) nozioni di elettrostatica, cariche elettriche, legge di Coulomb, quantità di elettricità, unità di misura, distribuzione delle cariche di equilibrio, potere delle punte, gabbie di Faraday, induzione elettrostatica;

5) campo elettrico, forza elettrica, linee di forza, superficie di livello, potenziale elettrico, unità di misura

6) capacità, unità di misura, condensatori, cenni sul loro calcolo numerico costante dielettrica;

7) nozioni elementari di magnetismo, masse magnetiche. campi magnetici, momento magnetico, intensità di magnetizzazione, filetti magnetici, lamine magnetiche, induzione magnetica, permeabilità magnetica, circuiti magnetici;

8) isteresi, magnetismo terrestre,

9) nozioni elementari di elettrodinamica, corrente elettrica, forza elettromotrice, intensità, resistenza, resistenza specifica, densità di corrente, unità di misura,

10) circuito elettrico, legge di Ohm, leggi di Kirhoff, applicazioni termoelettriche, legge di Joule;

11) nozioni di elettromagnetismo, campi magnetici dovuti a correnti rettilinee circolari, regole di Ampere e di Maxwell, solenoidi, cenni sul principio dell'equivalenza, elettromagneti,

12) elettrodinamica, leggi di Ampère, applicazioni principali;

13) induzione elettromagnetica; regola di Fleming, legge di Lenz, legge di Neumann, induzione mutua;

14) autoinduzione, extracorrenti, coefficienti di mutua induzione, bobine di induttanza, cenno sul loro calcolo numerico;

15) correnti alternate, correnti sinusoidali, frequenza fase, ampiezza valore efficace, pulsazione, cenni sulla rappresentazione vettoriale, circuiti a corrente alternata, effetti della resistenza, induttanza e capacità, sfasamento, fattore di potenza, angolo di perdita, risuonatori;

16) cenni sulle correnti polifasi, correnti trifasi, concatenamento a triangolo, concatenamento a stella, centro elettrico, neutro;

17) strumenti di misura, principi sui quali sono basati strumenti speciali per la corrente alternata;

18) pile ed accumulatori, rispettive manutenzioni;

19) dinamo, alternatori, motori a corrente continua ed alternata, gruppi convertitori;

20) trasformatori, cabine di trasformazione, centrali, distribuzione dell'energia elettrica;

21) effetti fisiologici della corrente in relazione ai potenziali ed alle frequenze, norme di garanzia da usarsi negli impianti ai fini della sicurezza individuale, infortuni e modi di prestare soccorsi d'urgenza;

22) parafulmini di Franklin e Melsens, principi sui quali si basano, protezione degli apparecchi contro le scariche atmosferiche, messe a terra;

23) nozioni generali sui principi sui quali è fondata la radiotelegrafia;

24) nozioni sulle oscillazioni eletriche e sulle onde elettromagnetiche, frequenza, lunghezza d'onda, metodi e strumenti di misura;

25) nozioni sui circuiti oscillanti, principi sui quali si basano, loro accoppiamento, circuiti oscillanti chiusi, circuiti oscillanti aperti, aerei;

26) effetto Edison, valvole termoioniche, principio di funzionamento, loro classificazione in rapporto al numero degli elettrodi;

27) rettificazione della corrente alternata, valvole a vapore di mercurio, principi sui quali si basano, celle filtranti;

28) usi principali della valvola termoionica, circuiti oscillatori, circuiti rettificatori, circuiti amplificatori;

29) principali circuiti trasmittenti, circuito di Hartley, circuito Meisner, circuito Colpitt;

30) principali circuiti riceventi, circuiti a risonanza semplice, circuiti a reazione, circuiti supereterodina, circuiti di superreazione;

31) principio della neutralizzazione, circuiti relativi, applicazione agli apparecchi trasmittenti e riceventi;

32) disposizione generale di un apparecchio trasmittente, disposizione generale di un apparecchio ricevente;

33) ricezione delle onde persistenti, ricezione delle onde modulate, ricezione in grafia, oscillatori di nota;

34) trasmissione in fonia, microfoni, tipi vari e principi sui quali si basano;

35) ricezione in fonia, telefoni ed altoparlanti, principi sui quali si basano;

36) circuiti radiotelefonici in trasmissione ed in ricezione, preamplificatori, qualità della riproduzione, cenni di elettroacustica;

37) piezoelettricità, quarzo, impiego dei cristalli nei circuiti trasmittenti e nei circuiti riceventi;

38) impiego dei cristalli nella trasmissione e ricezione in fonia;

39) alimentazione degli apparecchi trasmittenti e riceventi, alimentazione in continua, alimentazione in alternata.

b) regolamenti sul servizio radiotelegrafico;

1) generalità su servizio radiomarittimo, traffico di emergenza e di soccorso;

2) convenzione internazionale delle telecomunicazioni in rapporto alle radiocomunicazioni (Madrid 1932, Cairo 1938) conoscenza del codice Q;

3) servizio radiotelegrafico del Ministero dei lavori pubblici, servizio di pronto soccorso (legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e regolamento 15 dicembre 1927) centro del Ministero, treno di soccorso, altri servizi in caso di emergenza

Roma, addì 21 settembre 1958

Il Ministro: TOGNI

(682)

PREFETTURA DI MACERATA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 39362 del 6 febbraio 1959, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Considerato che il dott. Mario Riccioni, primario medico dell'Ospedale civile di Osimo, per sopraggiunti impedimenti non potrà partecipare ai lavori della Commissione predetta;

Ritenuto, pertanto, la necessità di sostituire il predetto sanitario con altro professionista, avente i requisiti richiesti dalla legge;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Pellegrini, primario medico dell'Ospedale civile di Jesi (Ancona), è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico-chirurgo condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1958, in sostituzione del dott. Mario Riccioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Macerata, addì 13 febbraio 1959

Il prefetto: FABIANI

(1010)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.